Pubblicato il 05/02/2019

**N. 00068/2019 REG.PROV.COLL.**

**N. 00803/2014 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex* art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da: -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Fortunato Fabio La Macchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Sabaudia (LT), corso Vittorio Emanuele II 5;

***contro***

Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto de Tilla, con domicilio eletto presso la segreteria della sezione staccata di Latina del TAR del Lazio, in Latina, via A. Doria 4;

***per l’annullamento***

1) della delibera della Giunta municipale di Sabaudia -OMISSIS-, con la quale sono state disposte la revoca parziale della precedente delibera giuntale n. -OMISSIS-e la ridefinizione della compartecipazione economica degli utenti del centro diurno comunale per i disabili “L’Amicizia” per l’anno 2014;

2) del parere favorevole espresso sulla predetta delibera dalla Commissione consiliare permanente servizi sociali in data -OMISSIS-;

3) della delibera della Giunta commissariale di Sabaudia n. -OMISSIS-, con la quale sono state approvate la fasce di contribuzione, le relative quote, i criteri e le modalità di valutazione della situazione economica degli utenti del predetto centro diurno per disabili;

4) della delibera del Consiglio comunale di Sabaudia n. -OMISSIS-, con cui è stato approvato il regolamento di funzionamento e gestione del suddetto centro diurno per disabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 24 gennaio 2019 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Considerato che con il ricorso all’esame, spedito il 13 novembre 2014 e depositato il 5 dicembre 2014, i ricorrenti, genitori di disabili affetti da gravi patologie che frequentano il centro diurno “L’Amicizia” gestito dal Comune di Sabaudia, hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, che riguardano i criteri di compartecipazione alla spesa per la fruizione del predetto servizio assistenziale, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 3, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, che riguarda la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, in modo particolare per quanto attiene al principio della necessaria valorizzazione della condizione economica del solo disabile grave, poiché il Comune di Sabaudia, nel definire le modalità di compartecipazione alla spesa, ha fatto riferimento alla situazione economica della famiglia di appartenenza e non del solo diretto interessato;

II) violazione di legge ed eccesso di potere, per avere il Comune di Sabaudia subordinato l’erogazione del servizio alla preventiva contribuzione, trattandosi di prestazione da rendere obbligatoriamente in favore degli assistiti, prevedendosi illegittimamente, in caso di mancato pagamento della retta mensile, l’allontanamento del soggetto disabile dalla struttura di accoglienza;

2. – Vista l’eccezione preliminare di irricevibilità per tardività della notificazione del ricorso formulata dalla difesa dell’Amministrazione civica nella comparsa di costituzione datata 11 dicembre 2014;

Considerato che detta eccezione appare fondata soltanto in parte e segnatamente per i soli ricorrenti -OMISSIS-, per i quali v’è prova agli atti dell’avvenuta conoscenza dell’atto lesivo, rispettivamente, in data -OMISSIS-, con la conseguenza che i relativi ricorsi vanno dichiarati irricevibili per tardività della notificazione *ex* art. 29, comma 1, cod. proc. amm.;

Ritenuto che, invece, non avendo il Comune di Sabaudia comprovato la tardiva proposizione del gravame da parte degli altri ricorrenti (-OMISSIS-), per questi ultimi il ricorso sia da considerare tempestivamente proposto;

3. – Visto l’art. 3, comma 2-*ter*, d.lgs. n. 109 del 1998, nel testo all’epoca vigente, a mente del quale “*2-*ter*. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni*”;

Considerato che l’art. 3, comma 2-*ter*, d.lgs. n. 109 cit., è disposizione immediatamente applicabile, anche in assenza del previsto d.P.C.M., che introduce deroghe alla valutazione della situazione economica dell’intero nucleo familiare per ciò che riguarda l’assistenza dovuta ai portatori di handicap (*ius receptum*: Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2015 n. 15679; Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2013, n. 5355; sez. III, 21 dicembre 2012 n. 6674; sez. V, 16 settembre 2011 n. 5185; sez. V, 16 marzo 2011 n. 1607; sez. V, 26 gennaio 2011 n. 551; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2012 n. 3056; TAR Veneto, sez. III, 20 settembre 2012 n.1218; sez. III, 3 febbraio 2012 n. 132; sez. III, 7 giugno 2011 n. 950; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 7 febbraio 2011 n. 362);

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. nella l. 22 dicembre 2011 n. 214, e 15, d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, l’art. 3, comma 2-*ter*, d.lgs. n. 109 cit., è stato abrogato non a far data dall’8 febbraio 2014 bensì dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento, previsto dall’art. 10, comma 3, d.P.R. n. 159 del 2013, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (d.s.u.) relativa alle informazioni necessarie per la determinazione dell’i.s.e.e.;

Considerato che il predetto nuovo modello di d.s.u. è stato approvato con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014, pubblicato sulla GU n. 267, s.o. n. 87, del 17 novembre 2014 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo;

Considerato pertanto che, facendo impropriamente riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare, ai ricorrenti è stato richiesto il pagamento di una retta integrativa mensile in un periodo in cui vigeva la disciplina dell’art. 3, comma 2-*ter*, d.lgs. n. 109 cit., il quale prescrive, invece, di tener conto del reddito del solo assistito e comporta la disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali incompatibili;

Ritenuto che, per la considerazioni sopra esposta, il primo motivo di doglianza sia evidentemente fondato;

4. – Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso appaia meritevole di accoglimento sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di proporzionalità, dal momento che la misura espulsiva dal godimento del servizio assistenziale, in capo al portatore di handicap grave non in regola coi pagamenti, appare misura manifestamente eccessiva, avuto riguardo, da un lato, alla particolare considerazione che gli artt. 3, comma 2, e 38 Cost. riservano alla condizione dei disabili e, dall’altro, alla sufficiente tutela, apprestata per le finanze dell’ente locale, dagli ordinari strumenti di recupero dei crediti non soddisfatti;

5. – Ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;

6. – Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte fondato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese tra i sig. -OMISSIS-e Comune di Sabaudia; condanna il Comune di Sabaudia al pagamento delle spese di giudizio in favore degli altri ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Valerio Torano** |  | **Antonio Vinciguerra** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO